



COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 43 in data: 20.12.2017	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: *APPROVAZIONE* REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI - (ai sensi dell'art. 198 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addi **VENTI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18,00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – GIOVANMARIA FLOCCHINI	P	8 – BERTONI MATTEO	P
2 – BROGNOLI BRUNELLA	A	9 - CASTELLI NADIA GIULIA	A
3 – CASTELLI ROBERTA	P	10 – TURRINI GIULIA	A
4 – QUISTINI GIANPIETRO	P	11 – MAZZINI ROMINA	A
5 – QUISTINI DARIO	P		
6 – RIVETTA CRISTIAN	P		
7 – ZANOLINI MAURO	P		

Totale presenti **7**

Totale assenti **4**

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Giovanmaria Flocchini** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 43 del 20.12.2017

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI - (ai sensi dell'art. 198 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.) -

IL CONSIGLIO COMUNALE

-RICHIAMATO l'art. 198, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale dispone che il Comune deve stabilire, con apposito regolamento, le misure necessarie per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.

Visto l'art. 238 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 Norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. TITOLO IV TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI del seguente tenore:

“ART. 238 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

In vigore dal 26 agosto 2010

1. Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#). La tariffa di cui all'[articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.”

Visti i seguenti commi dell'art. 1 Disciplina TARI [L. n. 147 del 27 dicembre 2013](#):

- Comma 641: il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- Comma 649 I° per.: nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- Comma 649 II° per.: per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
- Comma 649 III° per.: con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e immagazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione
- Comma 682 lett. A) punto 5: con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
 - a) per quanto riguarda la TARI:
....Omissis....

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Vista la Circolare n. 47505 del 9 dicembre 2014 del Ministero delle Finanze, nella quale, dopo avere evidenziato l'intassabilità delle aree sulle quali vengono prodotte in via prevalente rifiuti speciali, il Ministero precisa che "non può ritenersi corretta l'applicazione del prelievo alle superfici destinate alle attività produttive, con la sola esclusione della parte di essa occupata dai macchinari".

Viste in proposito:

- la Sentenza d'appello n. 3872/67/15 del 20 luglio 2015 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano (Sezione distaccata di Brescia), con riferimento al contenzioso in essere tra l'ente impositore dell'obbligazione tributaria, e un'azienda che, in quanto produttrice di rifiuti speciali, aveva contestato il subito scomputo dalla superficie tassabile delle proprie sale di lavorazione, solo limitatamente alle porzioni di esse occupate dagli impianti produttori di rifiuti speciali, sulla base di specifica norma prevista al riguardo dal Regolamento comunale per l'applicazione del tributo. L'azienda ha vinto sia in primo grado che in appello.
- la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Sezione V - tributaria) n. 9859 del 13 maggio 2016, con la quale è stato respinto il ricorso di un Comune, già dichiarato soccombente dalla Commissione Tributaria Regionale, adita da un'azienda produttrice di rifiuti speciali non espressamente assimilati, (e, a ben vedere, neppure assimilabili), - nel caso di specie costituiti da rottami ferrosi, - che si era vista assoggettare a TIA l'intera superficie aziendale.

Richiamati i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti, (integrati dalle pertinenti disposizioni esposte agli artt. 682 ÷ 683 e 690 ÷ 692), che comportano:

- criteri ministeriali qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani di determinate tipologie di rifiuti speciali prodotti da un gran numero di attività extradomestiche,;
- la riorganizzazione del servizio rifiuti per ambiti territoriali, dopo la pronunciata soppressione, ad opera del [D.L. n. 179/2012](#) (poi convertito nella [Legge n. 221/2012](#)), delle originarie Autorità d'Ato su base provinciale, con previsione di nuovi (e sostitutivi) Enti d'Ambito, comunque, con conferma dell'erogazione del servizio in area vasta, ad opera di un unico gestore imprenditoriale;
- il fatto che rimangano in capo ai singoli Comuni le determinazioni tariffarie per la copertura dei costi del servizio fornito dal gestore, sia attraverso la più diffusa forma tributaria, che nei casi (per ora, in effetti, abbastanza circoscritti), di intervenuta opzione dei comuni per il regime privatistico di tipo commerciale, consentito dal comma 668, anche in assenza dei sovraordinati criteri d'emanazione ministeriale, previsti, per ora solo sulla carta, dal cit. comma 667;
- all'interno di ciascun ambito territoriale (riformato o meno) di prestazione del servizio, una frammentaria e disomogenea risposta, articolata Comune per Comune, all'esigenza di reperire il gettito per la copertura dei costi sostenuti dal gestore, per lo più, mediante un prelievo di natura tributaria imposto dai Comuni, ma talora, attraverso una "tariffa corrispettivo" di tipo commerciale, ancora una volta deliberata su base comunale, ma applicata alle singole utenze direttamente dal gestore, il cui gettito costituisce entrata propria di quest'ultimo, senza più "interagire" col bilancio comunale.

Atteso che, come previsto dal comma 691 dell'art. 1 della [L. 147/2013](#), *"I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI.... ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti."*

Vista la "Guida Operativa alla definizione e gestione della TARI", stilata dalla fondazione IFEL per conto dell'ANCI che ha perseguito il lodevole obiettivo di affrontarne "le più importanti problematiche interpretative e applicative, nonché di analizzare in maniera approfondita e articolata

la potestà regolamentare comunale, con particolare attenzione alla gestione delle riduzioni e delle agevolazioni", contestualmente proponendo il ricorso allo strumento tributario e a quello regolamentare, per distribuire, nei termini più corretti ed equi, il prelievo tributario posto a carico delle utenze, nell'implicito riconoscimento, allo stato di fatto, di diffuse situazioni di pressione impropria, a carico di alcune categorie della platea contributiva, con particolare riferimento a quelle non domestiche.

Pone anche l'accento sull'obbligo di individuare, attraverso il regolamento, "le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e merci, ai quali si estende il divieto di assimilazione". Particolarmente ben fatto il cap. 3 "LE AGEVOLAZIONI PER INCENTIVARE LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA", che analizza le diverse tipologie di agevolazioni, articolandole in riduzioni obbligatorie e riduzioni facoltative, e separatamente trattando le agevolazioni collettive e quelle individuali, delle quali opera una dettagliata rassegna, ivi comprese quelle, facoltative, recentemente introdotte dalla legge sulla "Green economy" del dicembre 2015. (Es.: "Compostaggio di Comunità, "Attività di prevenzione della produzione di rifiuti", ecc.)

Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga". La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);
- b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660);

Atteso in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);
- demandando al comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);
- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);
- eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 660);

Richiamato il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;

Viste le disposizioni esposte dai due sequenziali commi 667 e 668 della disciplina sulla TARI, di cui all'art. 1 della cit. [L. 147/2013](#). Il comma 667, preannuncia l'emanazione (nel breve termine) di un Regolamento ministeriale concernente specifici criteri per la realizzazione, da parte dei Comuni, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze, domestiche ed extradomestiche.

Il comma 668 dà facoltà ai Comuni che abbiano dato corso a tale adempimento, di optare per *"l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva"*, in luogo del regime tributario sotteso dalla TARI anche in via anticipatoria rispetto all'emanazione del predetto Regolamento ministeriale, anche sulla scorta di metodi di misurazione puntuale "auto-definiti", o anche estemporanei.

Atteso che con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approvato il 20 aprile 2017 e pubblicato in G.U. il 22 maggio 2017 sono stati introdotti i criteri per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti urbani residui conferiti e per la realizzazione di sistemi di gestione che consentano di attuare una tariffa commisurata al servizio reso. I Comuni che, nelle more dell'adozione del decreto da parte del Ministero, abbiano adottato in via autonoma propri criteri di misurazione puntuale del rifiuto conferito, dovranno adeguarsi alle disposizioni del decreto entro due anni.

Lo scopo del decreto è indicato esplicitamente nel dettare i criteri necessari ai Comuni per l'adozione di: "a) sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico; b) sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso". Ciò consentirà l'introduzione di un "effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati" (art. 1, D.M. cit.).

Ciò posto, il decreto definisce il "rifiuto urbano residuo (RUR)" come "il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati" e l'"utente" del servizio come la "persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze". Le "utenze" sono individuate con una terminologia simile a quella utilizzata nel corso degli anni per definire il presupposto oggettivo dei tributi sui rifiuti: sono infatti "utenze" le "unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un 'utente'" (art. 2, D.M. cit.).

Il decreto individua le modalità di identificazione delle utenze, come primo passo per la quantificazione puntuale dei rifiuti urbani residui conferiti da ciascuna di esse. Viene così stabilito che l'identificazione deve avvenire "mediante l'assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza" (art. 3, D.M.). Il codice così assegnato a ciascuna utenza può anche essere collegato al relativo codice fiscale e deve essere letto "attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi punti di conferimento quali ad esempio i contenitori con limitatore volumetrico" (art. 5, D.M. cit.).

Dovrebbe trattarsi, in definitiva, di dispositivi c.d. RFID o di codici a barre, che consentano di ricollegare senza dubbi il rifiuto conferito al singolo codice personale e, quindi, alla singola utenza. Il codice così rilevato deve inoltre consentire di ricollegare a ciascuna utenza, "come requisito

minimo", "il peso o volume della quantità di RUR conferito", fermo restando che attraverso il codice possono essere anche misurate "le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali" (art. 4, D.M. cit.).

Vengono poi dettate due modalità di misurazione del rifiuto conferito: è possibile la "pesatura diretta, con rilevazione del peso" oppure la pesatura indiretta "mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza" e "determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito ovvero ritirato dall'utente oppure dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico". La pesatura, con l'una o con l'altra modalità, può avvenire "a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta", con "un dispositivo in dotazione all'operatore addetto alla raccolta", può essere "integrata nel contenitore adibito alla raccolta" o "effettuata presso un centro di raccolta" (art. 6, D.M. cit.). Possono anche essere adottati sistemi misti di pesatura (indiretta e diretta).

Richiamato infine l'art. 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 47/2014 (conv. in legge n. 80/2014), il quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 ha ridotto la TARI al 33,33% sull'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini residenti all'estero, già pensionati nei paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato gratuito;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto l'articolo 3, comma 133 Legge 662/1996, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

Visto il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, che detta le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, in attuazione delle disposizioni di cui al succitato art. 3 Legge 662/1996;

Visto il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473, ove, al capo IV, artt. 11, 12, 13 e 14 si disciplinano le sanzioni in materia di tributi comunali, decorrenti dal 1° aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;

Visto il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, ove, al titolo II, artt. 13 e 15 si disciplinano le sanzioni in materia di riscossione dei tributi, decorrenti dal 1° aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;

Visto l'art. 10 Legge 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), il quale prevede che non possano essere irrogate sanzioni quando il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta;

Visto l'art. 6, comma 5bis D.Lgs. 472/1997, come introdotto dall'art. 7 D.Lgs. 32/2001, il quale ha disposto che non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo;

Visto il D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158, con cui – in attuazione dei principî dettati dall'art. 8, comma 1 L. 11 marzo 2014 n. 23 – sono state introdotte numerose modifiche al sistema sanzionatorio tributario, con particolare riferimento, per quanto riguarda i tributi locali, alla sanzione applicabile in caso di tardivo pagamento;

Considerato che la normativa sopra richiamata individua le sanzioni applicabili all'interno di un minimo e di un massimo stabiliti dalle singole norme sanzionatorie;

Ritenuto, quindi, opportuno, pur nel rispetto del principio di soggettività della sanzione di cui all'art. 7 D.Lgs. 472/1997, stabilire dei criteri di massima che potranno essere seguiti dal funzionario responsabile del tributo per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge, e di dettare allo stesso modo i criteri per la determinazione delle sanzioni concretamente applicabili nelle ipotesi di violazione continuata e di recidiva, come previsti dagli artt. 12 e 7 D.Lgs. 472/1997;

Vista altresì la sentenza della Corte di Cassazione del 26 giugno 2008 – 16 gennaio 2009 n. 932, con cui sono stati stabiliti i criteri applicativi delle violazioni per omissioni dichiarative e di denuncia ai fini I.C.I., applicabili peraltro per analogia anche agli altri tributi locali, in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'ordinanza della Corte di Cassazione del 25 marzo 2014 n. 6950;

Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. d\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#)) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti favorevoli n. 7 astenuti n. 0 e 0 contrari espressi in forma palese per alzata di mano da n. consiglieri comunali presenti e votanti:

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo “REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI - (ai sensi dell'art. 198 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.) –
- 2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 3) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune, a' sensi degli articoli 124 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000 e dell'art. 32 comma 1 del d.l. n. 69/2009 e all'Albo Pretorio del Comune, per almeno 30 giorni consecutivi.
- 4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Dopodichè con separata votazione, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 7 astenuti 0 e contrari 0 espressi in forma palese per alzata di mano da n. consiglieri comunali presenti e votanti la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del tuel enti locali D: Lgs. N. 267/2000.

**COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: *APPROVAZIONE* REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI - (ai sensi dell'art. 198 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Pertica Alta, 20.12.2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Flocchini Giovanmaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Pertica Alta, 20.12.2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Flocchini Giovanmaria

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Flocchini Giovanmaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzi Alberto

copia della presente deliberazione, verrà affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzi Alberto

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).
